

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 15 febbraio 2023

tra

– Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

– le OO.SS FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo ISP (di seguito Fondo Pensione ISP);

premesso che

- nell'ambito del percorso di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, in data 3 agosto 2021 sono stati sottoscritti l'accordo quadro, che definisce le linee guida per la confluenza dei Fondi Pensione del Gruppo UBI nei Fondi del Gruppo ISP, e l'accordo riferito al trasferimento collettivo delle posizioni di previdenza complementare a contribuzione definita del Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea (di seguito Fondo BRE) nel Fondo Pensione ISP;
- nell'accordo relativo al Fondo BRE, in relazione alle prestazioni accessorie garantite per il tramite del fondo stesso, le Parti hanno previsto, per l'anno 2022, il mantenimento delle prestazioni che comportino un onere aziendale secondo la disciplina del Fondo BRE, con subentro da parte del Fondo Pensione ISP nella titolarità delle stesse, nonché l'impegno all'individuazione della nuova modalità di copertura per continuare a garantirle a parità dell'onere aziendale già sostenuto per il tramite del Fondo BRE;
- con l'Accordo sottoscritto il 29 settembre 2021 sono state, inoltre, prorogate per il 2022 tutte le coperture per premorienza e invalidità permanente a carico degli iscritti, secondo le modalità in uso presso il Fondo BRE ed è stata prevista la possibilità per coloro che hanno attivato tali ulteriori coperture con onere a proprio carico, di aderire su base volontaria, alle coperture accessorie garantite dal Fondo Pensione ISP con decorrenza 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dall'accordo 3 agosto 2021;
- al fine di dare esecuzione al citato accordo 3 agosto 2021, sono state effettuate le analisi e gli approfondimenti tecnici relativi al processo di individuazione della nuova modalità di copertura del rischio di premorienza e di invalidità permanente per continuare a garantire le prestazioni accessorie a favore dei beneficiari delle medesime con onere a carico aziendale, considerate anche le previsioni dell'accordo 11 ottobre 2018 con cui le Parti hanno già definito un percorso di armonizzazione delle coperture da eventi di premorienza o premorienza e invalidità permanente (di seguito prestazioni accessorie) con onere a carico dell'azienda presenti nell'ambito del Gruppo ISP;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. la nuova copertura del rischio di premorienza e invalidità permanente relativa alle posizioni individuali degli iscritti del Fondo BRE oggetto di trasferimento collettivo al Fondo Pensione

ISP, decorre dal 1° gennaio 2023 e viene garantita sino a che rimangano in servizio presso una delle società del Gruppo ISP ed iscritti al Fondo Pensione ISP;

3. nel caso in cui, alla data di attivazione della nuova copertura, il capitale garantito per la copertura del rischio di premorienza e invalidità permanente in capo ai singoli interessati dai trattamenti di cui alle presenti intese risultasse inferiore a quanto previsto della previgente normativa, tenuto anche conto delle previsioni collettive di Gruppo per la premorienza, sarà calcolato con riferimento a tale data un importo da riconoscere annualmente, indicativamente entro il mese di aprile di ogni anno, a titolo di contributo datoriale aggiuntivo alla posizione individuale presso il Fondo Pensione ISP.  
Tale contributo è attribuito ai potenziali beneficiari in misura pari al doppio dell'importo ottenuto dalla riduzione del capitale garantito per rischio di premorienza e invalidità permanente a carico aziendale e dall'applicazione dei coefficienti assicurativi di età/genere.
4. per assicurare la predetta nuova copertura, l'Azienda sosterrà un onere complessivo (massimo) di 135.000, comprensivo della quota che verserà annualmente al Fondo Pensione ISP e del contributo datoriale integrativo;
5. qualora intervenissero modifiche alla normativa fiscale e contributiva tali da determinare un incremento del costo complessivo a carico dell'Azienda di cui alle presenti intese, le Parti si incontreranno per valutare gli eventuali interventi necessari a garantire l'invarianza degli oneri massimi di cui al presente punto in capo all'Azienda; parimenti, per valutare le possibili soluzioni individuate dal Fondo Pensione ISP, nel caso in cui non fosse possibile garantire nel tempo le prestazioni complessivamente adottate.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

*Accordo firmato digitalmente*